

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione](#) [Link].

Decisione relativa al rifiuto della Commissione europea di concedere integralmente l'accesso del pubblico ai documenti relativi alle riunioni dei comitati che si occupano dell'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (caso 1264/2021/ABZ)

Decisione

Caso 1264/2021/ABZ - Aperto(a) il 26/07/2021 - Decisione del 22/02/2022 - Istituzione coinvolta Commissione europea (Cattiva amministrazione non riscontrata) |

Il caso riguardava il rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso integrale del pubblico ai documenti relativi alle riunioni dei comitati che si occupano dell'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA). Alle riunioni dei comitati CETA partecipano rappresentanti dell'Unione europea (UE) e del Canada per negoziare l'applicazione dell'accordo di libero scambio. Per negare l'accesso a parti dei documenti richiesti la Commissione si è richiamata alle eccezioni previste dal diritto dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti, argomentando che la divulgazione integrale avrebbe pregiudicato l'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali e la protezione dei dati personali.

Il gruppo d'indagine della Mediatrice ha esaminato le versioni prive di *omissis* dei documenti richiesti e si è incontrato con i rappresentanti della Commissione per ottenere spiegazioni aggiuntive. In considerazione dell'ampio margine di discrezionalità di cui godono le istituzioni dell'UE nel valutare la possibilità che la divulgazione comprometta le relazioni internazionali, la Mediatrice ha ritenuto che la decisione della Commissione di negare l'accesso non fosse manifestamente errata. Non essendoci alcun altro interesse pubblico da considerare in riferimento alla divulgazione, la Mediatrice ha ritenuto che la decisione della Commissione fosse giustificata. La Mediatrice ha pertanto archiviato il caso senza riscontrare estremi di cattiva amministrazione.

Ha tuttavia rilevato che il denunciante aveva sollevato questioni valide e che il dibattito pubblico sugli accordi internazionali è di vitale importanza. Tale dibattito non può svolgersi senza un forte



impegno di tutte le parti a favore della trasparenza.

Contesto della denuncia

1. L'accordo economico e commerciale globale (CETA) [1] è un accordo di libero scambio tra il Canada e l'Unione europea. Attualmente è applicato in via provvisoria, in quanto non è stato ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE. L'attuazione del CETA è discussa in seno a comitati specializzati, ai quali partecipano rappresentanti dell'UE e del Canada ("comitati CETA"). [2]

2. Nel dicembre 2020 il denunciante, un'organizzazione senza scopo di lucro che sostiene i diritti dei consumatori nel settore alimentare, ha chiesto alla Commissione l'accesso del pubblico a " *tutta la documentazione preparatoria, comprese le note informative, le e-mail e altra corrispondenza interna, nonché la corrispondenza con le parti interessate — per tutte le riunioni dei seguenti comitati CETA: — Commissione per l'agricoltura — Comitato per le indicazioni geografiche*". [3] Su richiesta, il denunciante ha chiarito che la sua richiesta riguardava l'anno 2020.

3. Nel febbraio 2021 la Commissione ha individuato sei documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della richiesta di accesso del denunciante:

- *"Briefing (Line to Take) per il comitato per l'agricoltura del CETA del 21 settembre 2020, registrato con il riferimento Ares(2021) 170733 ("documento 1");*
- *Ordine del giorno annotato del comitato per l'agricoltura del CETA del 21 settembre 2020, registrato con il riferimento Ares(2021) 171060 ("documento 2");*
- *Briefing per riunione informativa con gli Stati membri, protocollato con il numero ARES(2021) 171277 ("documento 3");*
- *Briefing (Line to Take) per il comitato per le indicazioni geografiche del CETA del 22 ottobre 2020, registrato con il riferimento Ares(2021) 171009 ("documento 4");*
- *Ordine del giorno annotato del comitato per le indicazioni geografiche del CETA del 22 ottobre 2020, registrato con il riferimento Ares(2021)171207 (di seguito "documento 5");*
- *Relazione sulla riunione con l'origine prima della riunione sulle indicazioni geografiche del CETA, Ares(2020) 5488363 ("documento 6")."*

4. La Commissione ha concesso un accesso parziale ai documenti. Per quanto riguarda le redazioni, essa ha invocato diverse eccezioni ai sensi del diritto dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti (regolamento 1049/2001). Ha sostenuto che la divulgazione completa dei documenti pregiudicherebbe l'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali [4] (documenti 1-5), la protezione dei dati personali [5] (documento 6), nonché il processo decisionale [6] (documenti 1-5) e la necessità di tutelare gli interessi commerciali [7] (documento 6).

5. Il denunciante ha chiesto alla Commissione di rivedere la propria decisione (attraverso una "domanda di conferma"), escludendo le disposizioni volte a proteggere i dati personali.



6. Nell'aprile 2021 la Commissione ha riesaminato la sua decisione. Ha concesso pieno accesso al documento 3 e un accesso più ampio al documento 2. Ha confermato le restanti redazioni fatte nei documenti 1, 2, 4, 5 e 6, basandosi esclusivamente sulle eccezioni relative alla protezione delle relazioni internazionali e dei dati personali.

7. Insoddisfatto della decisione della Commissione, il denunciante si è rivolto al Mediatore.

L'inchiesta

8. Il Mediatore ha avviato un'indagine sul rifiuto della Commissione di fornire pieno accesso al pubblico ai documenti richiesti.

9. Nel corso dell'indagine, la squadra investigativa del Mediatore ha ispezionato le versioni non redatte dei cinque documenti ai quali la Commissione ha rifiutato l'accesso completo. Ha inoltre incontrato rappresentanti della Commissione per ottenere ulteriori spiegazioni [8] Il denunciante non ha presentato osservazioni sulla relazione sulla riunione.

Argomenti presentati al Mediatore

10. Il **denunciante ha** messo in dubbio il fatto che la Commissione abbia modificato la propria motivazione al momento della revisione della decisione in fase di conferma. Essa ha inoltre sostenuto che qualsiasi eccezione all'accesso del pubblico debba essere interpretata restrittivamente e che la Commissione non abbia spiegato in modo specifico in che modo gli interessi tutelati possano essere influenzati negativamente dalla divulgazione, come richiesto da una giurisprudenza costante [9]. Il denunciante ha anche ritenuto che i documenti in questione contenevano informazioni ambientali, che beneficiano di un accesso più ampio ai sensi del diritto dell'Unione [10].

11. La **Commissione** ha sostenuto che un'interpretazione restrittiva delle eccezioni non ostava al suo ampio potere discrezionale nell'applicare [11] le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 1049/2001, che comprende la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali. Ha dichiarato di aver valutato attentamente i documenti al fine di garantire l'accesso più ampio possibile e di aver informato il denunciante dei motivi della mancata divulgazione parziale. Ad esempio, aveva informato il denunciante che la divulgazione di parti del testo cancellato avrebbe reso di pubblico dominio le posizioni negoziali dell'UE e le relative considerazioni di politica interna. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate anche dai paesi terzi " *per esercitare pressioni indebite sulla Commissione a sostegno dei propri interessi, limitare indebitamente il margine di manovra dell'UE sulla scena internazionale e mettere a repentaglio la posizione internazionale dell'UE* ".

12. Infine, la Commissione ha ritenuto che i documenti richiesti non contenevano informazioni ambientali e, in ogni caso, informazioni relative alle emissioni nell'ambiente.



Valutazione del Mediatore

13. Il Mediatore osserva che la fase di riesame della procedura amministrativa per l'accesso del pubblico ai documenti consente alle istituzioni dell'UE di riesaminare la loro decisione iniziale.

[12] Se le istituzioni dell'UE erano tenute a mantenere la motivazione inizialmente presentata, la possibilità di un riesame diventava priva di oggetto. La Commissione potrebbe quindi avvalersi di diverse eccezioni nella fase di riesame.

14. Il Mediatore osserva inoltre che le istituzioni dell'UE dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel determinare se la divulgazione di un documento possa pregiudicare uno qualsiasi degli interessi pubblici tutelati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001, compresa la protezione delle relazioni internazionali. [13] Inoltre, le istituzioni non sono tenute a dimostrare l'esistenza di un rischio inequivocabile per le relazioni internazionali. Essi devono solo dimostrare che un rischio è ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico. [14] Se vengono presentati argomenti plausibili sul motivo per cui la divulgazione potrebbe causare un danno, questo test è soddisfatto. Il Mediatore può mettere in discussione il richiamo della sentenza della Commissione solo in presenza di un errore manifesto nella valutazione della Commissione.

15. Sulla base di un'ispezione dei cinque documenti e delle informazioni supplementari fornite dai rappresentanti della Commissione durante la riunione con la squadra investigativa del Mediatore, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia manifestamente errato ritenere che la divulgazione delle pertinenti parti espunte possa compromettere le relazioni internazionali dell'UE. Inoltre, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia motivato la propria decisione per quanto possibile, data la natura sensibile delle informazioni contenute nei documenti.

16. Il Mediatore non ha individuato alcuna informazione ambientale concreta, ai sensi del regolamento di Aarhus, nelle parti espunte dei documenti.

17. Poiché le parti espunte dei documenti non contengono informazioni ambientali, non vi è alcun interesse pubblico che possa essere preso in considerazione per valutare se l'interesse pubblico per quanto riguarda la tutela delle relazioni internazionali giustifichi il rifiuto dell'accesso del pubblico ai documenti.

18. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia parzialmente rifiutato l'accesso del pubblico ai documenti richiesti.

19. Ciò premesso, il Mediatore osserva che il denunciante solleva preoccupazioni valide per quanto riguarda l'impatto e la trasparenza del CETA. Ritiene che il dibattito pubblico sui meriti degli accordi internazionali sia di vitale importanza, in quanto consente al pubblico di esaminare e esprimere la propria voce sull'esito dei processi decisionali a livello dell'UE, che li riguardano direttamente. Tale dibattito non può svolgersi senza un forte impegno a favore della trasparenza da parte di tutte le parti.



Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

Non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.

Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione .

Emily O'Reilly Mediatore europeo

Strasburgo, 22/02/2022

[1] Maggiori informazioni sull'accordo sono disponibili al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_en.htm [Link].

[2] Ulteriori informazioni sui comitati CETA sono disponibili al seguente indirizzo:

<https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1811> [Link]

[3] Ai sensi del regolamento 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001R1049>

[4] Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento 1049/2001.

[5] Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[6] Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[7] Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento 1049/2001

[8] La relazione sulla riunione della squadra d'inchiesta del Mediatore europeo con i rappresentanti della Commissione, disponibile all'indirizzo:

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/152432> [Link]

[9] Sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 2013 nella [causa C-280/11 P](#) [Link], *Consiglio/Access Info Europe* , punto 31 e sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 2014 nella [causa C-350/12 P](#) [Link], *Consiglio contro 't Veld* , punto 52.

[10] Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1367/2006 relativo all'applicazione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la



partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale alle istituzioni e agli organismi comunitari ("regolamento Arhus"):

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006R1367> [Link].

[11] Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2018 nella [causa T-644/16](#) [Link], *ClientEarth/Commissione* , punti 23-25.

[12] Sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 2003 nella [causa C-41/00](#) [Link], *Interporc/Commissione* , punto 31 e sentenza del Tribunale del 28 marzo 2017 nella [causa T-210/15](#), [Link]*Deutsche Telekom/Commissione* , punti 82-83.

[13] Sentenza del Tribunale nella [causa T-644/16](#), *ClientEarth/Commissione*, punti 23-25 (v. nota 11).

[14] Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 nella [causa T-166/19](#), [Link]*Mario Bronckers/Commissione* , punto 60.